

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Art. 27 Documentazione della qualità di difensore

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

- a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;
- b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;
- c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;
- d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo [30](#), nel caso di nomina di ufficio.